

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32.
Sistema regionale di protezione civile.

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. La presente legge disciplina il sistema regionale di protezione civile.
2. Il sistema regionale di protezione civile è costituito dall'insieme delle attività per la previsione e prevenzione dei rischi per persone e beni, per il soccorso e il superamento dell'emergenza.
3. Al funzionamento del sistema regionale concorrono la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, nonché le organizzazioni di volontariato secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 2
(Tipologia degli eventi calamitosi)

1. Ai fini dello svolgimento degli interventi di protezione civile, gli eventi si distinguono in:
 - a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria e singolarmente dalla Regione, dalla Provincia, dalla Comunità montana, dal Comune utilizzando le risorse e le procedure disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;
 - b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura od estensione, comportano il coordinamento degli interventi delle varie amministrazioni ed enti competenti in via ordinaria da parte della Regione, della Provincia, del Comune;
 - c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, la Regione svolge le funzioni di cui ai successivi articoli.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, la Regione:
 - a) instaura un costante rapporto di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altro ente, istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante con finalità di protezione civile;
 - b) stabilisce accordi con le altre Regioni per l'espletamento di attività di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali;
 - c) su richiesta e previa intesa con i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, partecipa alle iniziative nel territorio di altre regioni;
 - d) partecipa ad interventi ed iniziative al di fuori del territorio nazionale, previa intesa con gli organismi competenti.
3. Ai medesimi fini la Regione può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo forestale dello Stato, di collegi ed ordini professionali, di enti od organi tecnici pubblici, aziende pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, università, altre istituzioni scientifiche e di ricerca.

Art. 4
(Attività regionali)

1. La Regione esplica le proprie funzioni per:

- a) la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio;
- b) il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi, o dall'imminenza del verificarsi, di eventi naturali o connessi con le attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) il concorso, la collaborazione ed il raccordo rispettivamente con gli organi centrali e periferici dello Stato negli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali, catastrofi od altri eventi che per intensità od estensione debbono essere fronteggiati con risorse e poteri straordinari.

2. Ai fini della previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio di cui al comma 1, lettera a), la Regione cura in particolare:

- a) l'individuazione e la classificazione dei rischi presenti sul territorio regionale, anche basandosi sulle segnalazioni delle Province, dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico o privato;
- b) l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5 miranti ad eliminare o ridurre i pericoli conseguenti ai rischi individuati;
- c) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile mediante la promozione ed il coordinamento di esercitazioni, di programmi educativi ed informativi, nonché, per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per quello proveniente dalle organizzazioni di volontariato, l'istituzione di corsi di qualificazione e aggiornamento professionale;
- d) la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza;
- e) la realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche, anche in collaborazione o convenzionamento con altri soggetti.

3. Ai fini del coordinamento degli interventi urgenti di cui al comma 1, lettera b), la Regione cura in particolare le operazioni necessarie alla gestione ed al superamento dell'emergenza e al ripristino delle normali condizioni di vita, anche mediante l'attivazione di interventi di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali.

4. Ai fini del concorso negli interventi di emergenza di cui al comma 1, lettera c), la Regione cura particolarmente:

- a) la predisposizione e l'attuazione di specifiche attività di programmazione in armonia con la pianificazione nazionale e locale di emergenza;
- b) l'attuazione delle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi effettuati in raccordo con i Prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile;
- c) l'attivazione di collegamenti con frequenze radio dedicate e con ogni altro mezzo o strumento ritenuto idoneo;
- d) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed equipaggiamenti atti a garantire le attività di soccorso e di assistenza, la loro dislocazione sul territorio, nonché il censimento di quelle esistenti.

Art. 5

(Programmi regionali di previsione e prevenzione)

1. Tutti i piani regionali previsti dalla normativa vigente e aventi aspetti interessanti la protezione civile devono contenere disposizioni in ordine alla previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio nel territorio regionale, denominate programmi di previsione e prevenzione. Essi sono predisposti secondo le procedure e le competenze previste nelle leggi di riferimento, previa intesa con la struttura di cui all'articolo 9.

2. I programmi di previsione e prevenzione contengono:

- a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, ai fini della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari rischi;
- b) l'indicazione degli interventi per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi connessi con i rischi ipotizzati.

3. I programmi di previsione e prevenzione possono essere limitati a singole zone del territorio regionale e possono contenere specifiche indicazioni in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale da parte dei Comuni, anche mediante l'espressa individuazione di vincoli o di interventi preventivi per eliminare o mitigare gli effetti negativi dei possibili eventi calamitosi.

4. Appositi programmi per particolari ipotesi di rischio non previste ai sensi del comma 1 possono essere predisposti dalla struttura di cui all'articolo 9.

5. L'attuazione nei rispettivi ambiti dei programmi regionali di previsione e prevenzione e dei relativi interventi è effettuata dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane, nonché dagli altri soggetti erogatori di servizi, o da amministrazioni ed enti pubblici, secondo le rispettive competenze: a tal fine la Giunta regionale segnala le misure da attuarsi da parte dei soggetti interessati.

6. Per la formulazione dei programmi la Giunta regionale predispone, su proposta della struttura di cui all'articolo 9, studi e ricerche al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

7. Le previsioni dei programmi regionali e di quelli provinciali di cui all'articolo 12 prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento provinciale, degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi.

Art. 6
*(Piani operativi regionali
per gli interventi di emergenza)*

1. La Giunta regionale, in relazione alle specifiche ipotesi di rischio, approva i piani operativi regionali per gli interventi di emergenza, per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza statale di cui alla lettera c) del medesimo comma.

2. I piani di cui al comma 1 determinano le competenze e le procedure, le forme di collaborazione e di raccordo rispettivamente con gli organi centrali e periferici dello Stato, l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali da utilizzare per interventi di primo soccorso e di assistenza, le modalità di raccordo con le strutture sanitarie e quelle per l'attuazione, da parte degli enti preposti, degli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di preminente interesse per la collettività.

3. I piani determinano altresì le modalità di approvvigionamento urgente di materiali e mezzi, nonché le procedure di utilizzo di specifiche professionalità.

Art. 7
*(Competenze del Presidente della Giunta regionale
per gli interventi di emergenza)*

1. In caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi comportanti l'azione coordinata di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, il Presidente della Giunta regionale coordina l'attuazione degli interventi urgenti da parte dei soggetti preposti, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In relazione alla gravità dell'evento sono individuati, con apposito provvedimento del Presidente della Giunta regionale, le strutture che, anche in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari. Il Presidente della Giunta regionale può emettere provvedimenti rivolti a tutti gli enti o aziende della regione per far fronte all'emergenza, per l'esecuzione di interventi o di lavori urgenti. Il provvedimento può derogare, con adeguata motivazione, alle disposizioni regionali concernenti competenze e procedure.

2. La Giunta regionale coordina l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità od estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza.

4. Quando sia previsto il concorso della Regione al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera c), il Presidente della Giunta regionale assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza, in coordinamento con il Comitato operativo della protezione civile ed in raccordo con i Prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile.

Art. 8
(Rilevazione sistematica dei danni)

1. La Giunta regionale provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati entro trenta giorni dal verificarsi di una situazione di emergenza.
2. Qualora il territorio sul quale si sono verificati i danni sia circoscritto ad un singolo Comune, alla delimitazione degli ambiti territoriali provvede il Comune stesso.
3. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, le Comunità montane e le Province interessate, sulla base degli indirizzi regionali, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti.

Art. 9
(Struttura regionale di protezione civile)

1. La Regione, per lo svolgimento degli interventi di protezione civile, si dota di una apposita struttura posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, organizzata in modo da garantire un adeguato raccordo con gli analoghi organismi costituiti a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale, nonché la piena operatività del personale, dei mezzi e delle attrezzature senza soluzione di continuità.
2. La struttura regionale di protezione civile acquisisce ogni informazione e dato utile per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, anche tramite l'effettuazione di accertamenti e spralluoghi; essa provvede al monitoraggio delle attività di protezione civile, dei piani, dei programmi, delle dotazioni di mezzi ed uomini delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali e degli altri soggetti allo scopo di garantire, in emergenza, l'armonico svolgimento delle attività di soccorso.
3. La struttura di cui al presente articolo svolge le funzioni del servizio meteorologico operativo regionale previsto dall'articolo 111 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con l'incarico di gestire le informazioni previsionali acquisite dai sistemi di rilevamento e controllo, anche attraverso la costituzione del Centro funzionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 267.
4. Qualora vi siano situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, il dirigente della struttura regionale di protezione civile ne informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale, assicurando l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali.
5. Le strutture organizzative della Regione, gli enti e le aziende regionali, le altre Amministrazioni pubbliche, nonché i soggetti privati che svolgono interventi o attività riconducibili all'ambito della protezione civile sono tenuti ad operare in collaborazione con la struttura di cui al comma 1 ed a fornire ad essa, a titolo gratuito, i dati in loro possesso.
6. Per le finalità di protezione civile la Regione si dota di un Centro assistenziale di pronto intervento (CAPI), nel quale sono custoditi e mantenuti in efficienza materiali e mezzi per gli interventi di emergenza. Nel piano regionale per gli interventi di emergenza sono individuate le procedure e le specifiche indicazioni per la gestione e l'uso dei materiali e dei mezzi di pronto intervento.

Art. 10
*(Sala operativa unificata permanente
e centro operativo regionale)*

1. La struttura di cui all'articolo 9 è dotata di una Sala operativa unificata permanente (SOUP), presidiata in forma continuativa da personale della Regione o di altri enti pubblici, o delle

organizzazioni di volontariato, anche mediante forme di collaborazione o convenzionamento.

2. La SOUP è il luogo in cui confluiscono tutte le funzioni di controllo del territorio regionale e le informazioni generali concernenti la sicurezza delle persone e la tutela dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di rilevante interesse per la popolazione.

Essa ha il compito di:

- a) acquisire notizie e dati circa le situazioni di potenziale pericolo e gli eventi calamitosi e di seguire l'andamento degli stessi;
- b) diramare disposizioni operative ai soggetti preposti ed informazioni alla popolazione;
- c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi nazionali e le varie componenti della protezione civile a livello regionale e sub-regionale;
- d) assicurare il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ed il raccordo funzionale ed operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti ad eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Nel caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi o situazioni di emergenza di particolare rilevanza, viene costituito il Centro operativo regionale (COR), quale struttura di emergenza con compiti di raccordo, coordinamento e consulenza; esso è convocato dal Presidente della Giunta regionale, o dal dirigente della struttura di cui all'articolo 9, qualora delegato.

4. La composizione e le funzioni del COR sono fissate dai piani di cui all'articolo 6 secondo le differenti tipologie di evento.

5. A supporto dell'attività della SOUP, del Centro assistenziale di pronto intervento e del COR e per consentire l'attuazione delle verifiche e degli interventi urgenti, il personale della struttura di cui all'articolo 9 allo scopo destinato garantisce la turnazione, la reperibilità e la pronta disponibilità.

Art. 11

(Comitato regionale di protezione civile)

1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile, quale organo consultivo permanente della Regione per assicurare il raccordo e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle statali e locali competenti in materia.

2. Il Comitato esprime pareri non vincolanti sui programmi e sui piani di cui agli articoli 5 e 6 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal suo presidente.

3. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di protezione civile, che lo convoca e presiede;
- b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile o suo delegato;
- c) i Presidenti delle Province o loro delegati;
- d) un Sindaco designato dall'ANCI per ciascuna provincia;
- e) un Presidente di Comunità montana designato dall'UNCCEM;
- f) l'ispettore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- g) il Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
- h) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
- i) i Prefetti della Regione o loro delegati;
- j) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- k) un rappresentante del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino;
- l) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48, di cui due designati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed uno dall'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS).

4. Il Presidente del Comitato può disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e di rappresentanti di altri enti o organismi eventualmente interessati, nonché di altri dirigenti regionali.

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per la durata della legislatura regionale.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale di protezione civile.

7. Ai componenti che non fruiscono del trattamento di missione a carico dell'ente di appartenenza è attribuito il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità e gli importi previsti per i dirigenti della Regione.

Art. 12
(Funzioni delle Province)

1. Le Province assicurano nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio, sia per la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione propri, di quelli dei Comuni, e sia al fine di metterli a disposizione della struttura regionale competente per l'elaborazione e l'aggiornamento degli analoghi programmi regionali;
- b) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi individuati dai programmi e piani regionali, compresa l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- c) predisposizione, in raccordo con i Prefetti, dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali, utilizzando strutture e mezzi idonei per l'intervento, da impiegare in collaborazione con i Comuni e per il concorso nei casi di emergenza nazionale;
- d) attuazione degli interventi urgenti nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, d'intesa con gli altri enti ed amministrazioni competenti;
- e) predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare al verificarsi o nell'imminenza di eventi calamitosi.

2. Per garantire la necessaria uniformità, omogeneità ed integrazione, le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, sono individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6.

3. Le Province, in accordo con i Comuni interessati e le Comunità montane, e secondo le rispettive competenze, promuovono piani di protezione civile sovracomunali.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province, il Presidente della Provincia, d'intesa con il Prefetto, istituisce centri di coordinamento dei soccorsi e centri operativi misti, secondo le delimitazioni territoriali o funzionali individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6 e da quelli delle competenti amministrazioni dello Stato. La direzione delle relative strutture è affidata a personale provinciale, regionale o di altre amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali ed attitudinali necessari in relazione alle caratteristiche ed alla complessità dell'evento.

5. In ogni capoluogo di provincia è costituito, il Comitato provinciale di protezione civile, quale organo consultivo, propositivo e di coordinamento operativo, convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, nel quale è assicurata la presenza di:

- a) un rappresentante del Prefetto;
- b) un rappresentante della struttura regionale di protezione civile;
- c) un rappresentante dei Sindaci del territorio, nominato dall'ANCI;
- d) un rappresentante delle Comunità montane, nominato dall'UNCCEM;
- e) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- f) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- g) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul territorio provinciale;
- h) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale.

6. Il Presidente del Comitato di cui al comma 5 può invitare a partecipare ai lavori dello stesso esperti e/o rappresentanti di enti ed istituzioni il cui contributo sia ritenuto necessario per le singole questioni da trattare.

Art. 13
(Funzioni delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane concorrono alla realizzazione degli interventi di protezione civile sulla base dei programmi di cui all'articolo 5 e dei piani di cui agli articoli 6 e 12. Esse in particolare:
 - a) forniscono dati e informazioni utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione;
 - b) collaborano con proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione dei programmi e piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza;
 - c) contribuiscono alla fase di pronto intervento mettendo a disposizione delle competenti autorità strutture, mezzi e attrezzature.
2. Le Comunità montane possono assumere l'esercizio di funzioni comunali anche per le attività di protezione civile, e predispongono, in accordo con i Comuni interessati e con la Provincia, i relativi piani.

Art. 14
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni svolgono i seguenti compiti:
 - a) raccolta dei dati utili per l'elaborazione del piano comunale di previsione e prevenzione e per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali;
 - b) collaborazione all'attuazione degli interventi previsti nei piani regionali e provinciali di cui alla lettera a);
 - c) adozione, nell'ambito delle proprie competenze, delle misure necessarie per fronteggiare le situazioni di pericolo indicate nei predetti piani;
 - d) impiego dei mezzi e delle strutture operative necessarie per gli interventi, con particolare riguardo alle misure di emergenza per eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dal Comune in via ordinaria;
 - e) informazione della popolazione sui comportamenti da tenere in occasione di emergenze;
 - f) attuazione degli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - g) attivazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti e utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e provinciali.
2. Per lo svolgimento delle funzioni ad essi conferite, i Comuni adottano, divulgano, attuano e aggiornano il piano comunale o intercomunale di protezione civile, utilizzando anche forme associative e di cooperazione tra enti locali e, nei territori montani, le Comunità montane; i Comuni si dotano altresì di una struttura operativa di protezione civile, fornita dei mezzi necessari allo svolgimento delle relative attività.

Art. 15
(Funzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, assume, al verificarsi o nell'imminenza di eventi o situazioni di emergenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone contemporanea comunicazione alla SOUP, alla sala operativa provinciale ed al Prefetto.
2. Il Sindaco dirige le attività di soccorso nell'ambito del territorio del proprio Comune, anche nell'ipotesi di eventi che coinvolgano più Comuni e che richiedano interventi coordinati da parte della Provincia o della Regione, attenendosi alle direttive provinciali o regionali

Art. 16
(Volontariato)

1. Le organizzazioni del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile. La Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi e piani, e formula altresì indirizzi in ordine all'utilizzo del volontariato

di protezione civile a livello provinciale, comunale e intercomunale.

2. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione, aggiornamento e coordinamento.

3. Il Dirigente della struttura regionale di protezione civile, con proprio decreto, periodicamente individua, fra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, quelle che, per l'organizzazione, le competenze possedute, la formazione degli iscritti, la capacità e l'efficacia di intervento, dispongono degli specifici requisiti necessari a partecipare alle attività di cui alla presente legge.

Art. 17 (Norme finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito a decorrere dall'anno 2002 il fondo regionale per la protezione civile con la dotazione per il medesimo anno di euro 774.685,35 di cui euro 516.456,90 per le spese di parte corrente ed euro 258.228,45 per spese in conto capitale; per gli anni successivi la dotazione del fondo sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Per garantire l'attuazione di interventi di emergenza e lo svolgimento delle esercitazioni compresi gli oneri straordinari per l'impiego del personale regionale e l'utilizzo del volontariato, per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di euro 103.291,38; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2002 mediante impiego delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 28 marzo 1996, n. 11 a carico rispettivamente dei capitoli 4311104 e 4311201 del bilancio pluriennale 2001/2003, proiezioni per l'anno 2002; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

4. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 2 si provvede a decorrere dall'anno 2002 mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 sono iscritte in appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 18 (Abrogazione e norme transitorie)

1. La l.r. 28 marzo 1996, n. 11 è abrogata.

2. Fino alla costituzione dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12, comma 5, continuano ad operare i Comitati di cui rispettivamente agli articoli 14 e 5, comma 5, della l.r. 11/1996.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 11 dicembre 2001

IL PRESIDENTE

(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);

b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 9, comma 3:

- Il testo dell'art. 111, del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

"Art. 111 - (*Servizio meteorologico nazionale distribuito*) - 1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale."

- Il testo dell'art. 2 della legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) è il seguente:

"Art. 2 - (*Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente*) - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorso i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge.

2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis.

3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale inquadrato, di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.

493.

4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità:

a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato;

b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39.

4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attività di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo non superiore a quattro anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti.

6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cinquanta rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.

7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali."

Nota all'art. 11, comma 3, lett. l):

Il testo dell'art. 3 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato) è il seguente:

"Art. 3 - (*Registro regionale delle organizzazioni di volontariato*) - 1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato. Esso può essere funzionalmente articolato in sezioni, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato con sede legale nella regione Marche, possono presentare al presidente della Giunta regionale domanda d'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 266 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del servizio competente previa verifica dell'esistenza delle condizioni prescritte, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato.

5. Nel caso in cui dalle risultanze delle visite di controllo, di cui all'art. 4, risultino disfunzioni, inadempienze o irregolarità, il dirigente del servizio competente, sentito l'osservatorio regionale di cui all'art. 8 della presente legge, dispone la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dal registro regionale generale.

6. Contro il diniego d'iscrizione e contro la cancellazione dal registro è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. 11 agosto 1991, n. 266.

7. Il dirigente del servizio competente cura, entro il 31 dicembre di ogni anno, la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, del registro regionale debitamente aggiornato."

Nota all'art. 17, comma 3:

La l.r. 28 marzo 1996, n. 11 reca: "Disciplina delle attività e degli interventi in materia di protezione civile."

Nota all'art. 18, commi 1 e 2:

Il testo dell'articolo 14 e del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. n. 11/1996 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 17, comma 3) è il seguente:

"Art. 14 - (*Comitato regionale di protezione civile*) - 1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione per assicurare la compatibilità e il coordinamento delle iniziative regionali ed il raccordo con il Dipartimento di protezione civile.

2. Esso garantisce l'armonizzazione:

- a) dei programmi provinciali e regionali di previsione e prevenzione con quelli nazionali;
- b) dei piani regionali di concorso all'emergenza con quelli comunali e provinciali di emergenza;
- c) delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia.

3. Esprime pareri consultivi sui programmi regionali di previsione e prevenzione e su ogni altra questione che il Presidente sottoponga al suo esame.

4. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di protezione civile che lo presiede;
- b) il Responsabile del servizio regionale di protezione civile;
- c) il Dirigente dell'area regionale sanità e servizi sociali o suo delegato;
- d) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali delle Marche o loro delegati;
- e) n. 4 Sindaci designati dall'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) regionale;
- f) un Presidente di Comunità montane designato dall'UNCCEM regionale;
- g) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- h) il Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
- i) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, designati dalle associazioni di volontariato di protezione civile;
- l) un rappresentante dei centri provinciali della CRI (Associazione italiana della croce rossa) delle Marche;
- m) il responsabile regionale del Soccorso alpino;
- n) un rappresentante degli enti parco;
- o) un rappresentante delle Autorità di bacino.

5. Partecipano di diritto alle sedute del Comitato:

a) il Commissario di Governo;

b) i Prefetti o loro delegati;

c) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile.

6. Il Presidente del Comitato può disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e di rappresentanti di altri enti o organismi eventualmente interessati, compresi i servizi della Regione.

7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

8. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del servizio regionale di protezione civile.

9. Agli esperti esterni vengono corrisposte le indennità previste dalla tabella B allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni per i membri del Comitato per il territorio."

"Art. 5 - (*Competenze delle Province*) - Omissis

5. In ogni capoluogo di provincia è istituito, con decreto del Presidente dell'amministrazione provinciale, il Comitato provinciale di protezione civile quale organo consultivo e propositivo. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente o suo delegato che lo presiede;

b) un rappresentante della Prefettura;

c) un rappresentante delle Comunità montane;

d) il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco;

e) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul territorio provinciale;

f) un rappresentante delle Associazioni di volontariato di protezione civile;

g) il Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato.

Omissis."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 67 del 4 giugno 2001;

* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto in data 8 novembre 2001;

* Parere espresso dalla I commissione consiliare permanente ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto in data 13 novembre 2001;

* Relazione della IV commissione permanente in data 21 novembre 2001;

* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 dicembre 2001, n. 66

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.